

Legislatura 17^a - 12^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 157 del 01/10/2014

IGIENE E SANITA' (12^a)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2014
157^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(154) Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

(693) MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

(725) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie

(818) Annalisa SILVESTRO ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251

(829) BIANCO ed altri. - Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie

(833) D'ANNA. - Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 settembre.

La **PRESIDENTE** comunica che è pervenuta, per le vie brevi, la richiesta di riconsiderare la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 5.0.1, a prima firma del senatore D'Ambrosio Lettieri, concernente la responsabilità professionale e le assicurazioni del personale sanitario, che il senatore Viceconte ha chiesto di poter sottoscrivere. Fa presente che l'emendamento in questione tratta un tema assai delicato e certamente meritevole della massima considerazione, non potendosi che convenire sulla necessità di dare risposte alle attese dei medici, in particolare quelli appartenenti alle nuove fasce generazionali. Si riserva, pertanto, un supplemento di riflessione, in esito al quale comunicherà l'eventuale revisione della dichiarazione di improponibilità già pronunciata. Con l'occasione, preannuncia la possibile riformulazione di alcuni emendamenti a propria firma, al fine di dare riconoscimento alla professione sanitaria di osteopata e chiropratico, tenendo conto al contempo della necessità di un approccio equilibrato sulla definizione dei profili normativi, da demandare preferibilmente a una fonte regolamentare con il coinvolgimento dei Ministeri interessati.

La Commissione prende atto.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice SILVESTRO (PD) auspica che il Governo esprima il proprio avviso in ordine all'opportunità di accordare riconoscimento normativo alle professioni di chiropratico e osteopata.

La PRESIDENTE fa rilevare che l'avviso del Governo sarà acquisito su tutte le proposte emendative in sede di espressione dei pareri.

La Commissione prende atto.

Si riprende, quindi, l'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice FUCSIA (M5S) illustra alcuni degli emendamenti proposti. L'emendamento 1.5 è volto alla promozione di metodi alternativi alla sperimentazione animale, sul modello delle migliori esperienze europee e internazionali. L'emendamento 1.7 prevede che gli studi clinici debbano essere equamente ripartiti non solo tra i due generi ma anche per fasce d'età. Gli emendamenti 1.8 e 1.9 mirano a evitare distorsioni e conflitti di interesse nell'ambito delle attività di sperimentazione scientifica. L'emendamento 1.19 (riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato) istituisce una banca dati nazionale finalizzata alla diffusione dei risultati delle sperimentazioni precliniche e di tutti i trial clinici. L'emendamento 1.22 prevede che gli specifici percorsi formativi in materia di sperimentazione dei farmaci riguardino anche i metodi alternativi alla sperimentazione animale. L'emendamento 1.25 sopprime la disposizione che prevede l'istituzione di master in conduzione e gestione di studi clinici controllati, in quanto ridondante rispetto all'attuale offerta formativa. L'emendamento 1.28 dispone in ordine alle modalità di aggiornamento periodico del personale sanitario, prevedendo il ricorso ad un sistema di crediti formativi. L'emendamento 1.29 è volto a includere nel sistema formativo di ECM corsi di alfabetizzazione informatica, nonché attinenti alle tematiche etiche, economiche e all'appropriatezza delle prestazioni. L'emendamento 2.5 mira a inserire tra i LEA anche la tecnica di controllo del dolore nel parto basata sull'agopuntura. L'emendamento 3.1 mira a semplificare l'apparato burocratico delle professioni, attraverso l'abolizione degli ordini di livello provinciale. L'emendamento 3.16 dispone in ordine alle modalità di elezione degli organi degli ordini, prevedendo il possibile ricorso alla telematica, anche per la presentazione delle candidature; limita inoltre a cinque il numero di preferenze esprimibili da ciascun iscritto. L'emendamento 3.50 (riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato) conferisce una delega al Governo per la regolamentazione delle professioni di osteopata, agopuntore e chiropratico, sia per quanto attiene all'identificazione dei percorsi formativi, sia per ciò che concerne i requisiti per l'iscrizione agli albi professionali. L'emendamento 3.56 sopprime alcune disposizioni concernenti gli organi delle federazioni nazionali, al fine di abbassare il livello di burocratizzazione del sistema. L'emendamento 3.0.5 è volto a introdurre, quale requisito obbligatorio per l'istituzione di un ordine professionale, la sussistenza di un percorso formativo certificato di almeno cinque anni. L'emendamento 7.3 opera l'integrale riscrittura dell'articolo 7, al fine di incrementare la qualità della formazione medica specialistica. L'emendamento 7.10 è volto a garantire l'unicità del governo della rete formativa nell'ambito della formazione medica specialistica. L'emendamento 7.15 è finalizzato ad assicurare un più stretto raccordo tra formazione e mondo del lavoro, demandando a linee guida ministeriali l'individuazione delle materie fondamentali obbligatorie nell'ambito dei corsi sanitari di durata triennale. L'emendamento 8.8 mira ad abrogare la disposizione legislativa, ritenuta eccessivamente onerosa, che impone un cambio di direzione della farmacia al raggiungimento dell'età pensionabile da parte del farmacista. L'emendamento 10.3 introduce un requisito obbligatorio per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, consistente in un percorso di studi universitario della durata di almeno dieci anni, al fine di assicurare la necessaria qualificazione dei soggetti che intendono ricoprire posizioni di elevata responsabilità.

La senatrice GRANAIOLA (PD) dichiara di voler sottoscrivere gli emendamenti 1.5, 1.22, 1.23 e 1.27, aventi la comune finalità di incentivare sperimentazioni con metodi alternativi a quelli della sperimentazione animale.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII) illustra quindi alcuni degli emendamenti a propria firma. L'emendamento 1.3, identico all'emendamento 1.2, prevede che la normativa delegata in materia di sperimentazioni clinica sia coordinata anche con le sopravvenute innovazioni

nel quadro regolatorio europeo. L'emendamento 2.7 mira a introdurre un deterrente di natura finanziaria per assicurare che le regioni erogino le prestazioni di controllo del dolore nel parto. L'emendamento 3.6 è volto a esentare gli ordini professionali dalle norme restrittive in tema di spesa e di costituzione di rapporti di lavoro, trattandosi di enti pubblici che operano con risorse autonome. L'emendamento 3.10 chiarisce quale sia il ruolo degli ordini in relazione all'esame di abilitazione all'esercizio professionale. L'emendamento 3.14 specifica che, per gli ordini che comprendono un'unica professione, le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano al consiglio direttivo. Diversi altri emendamenti all'articolo 3 sono finalizzati ad abbreviare i tempi per l'espletamento delle operazioni di rinnovo degli organi degli ordini, considerato che i tempi lunghi previsti dalla normativa vigente risultano ormai anacronistici. L'emendamento 3.29, e diversi emendamenti successivi, sono volti a chiarire il *dies a quo* dell'entrata in carica del consiglio direttivo. L'emendamento 3.38 attribuisce alcune funzioni aggiuntive alle commissioni di albo, in particolare in tema di designazione dei rappresentanti della professione presso altri enti e di risoluzione conciliativa delle controversie. L'emendamento 3.39 precisa le funzioni della commissione disciplinare di albo, composta dai rappresentanti di albo eletti. L'emendamento 3.42 mira a specificare che, in caso di scioglimento anticipato, il nuovo consiglio eletto dura in carica quattro anni.

L'emendamento 3.51 è volto a chiarire che le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano, per le federazioni che comprendono un'unica professione, al comitato centrale.

L'emendamento 3.60 attribuisce al comitato centrale di ciascuna federazione nazionale anche il compito di designare i rappresentanti presso enti od organizzazioni di carattere regionale, nel caso in cui non siano costituite le federazioni regionali. L'emendamento 3.67 è finalizzato a precisare la durata in carica, quadriennale, del nuovo comitato centrale eletto a seguito dello scioglimento dell'organo precedentemente in carica. L'emendamento 3.68 è volto a ridurre da 18 a 6 mesi il termine, di natura ordinatoria, entro il quale devono essere adottati i regolamenti attuativi del Ministero della salute. L'emendamento 3.72 prevede che, nel caso in cui risultino iscritti agli albi 20 mila o più professionisti, i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali siano trasformati in un ordine proprio con la denominazione corrispondente. L'emendamento 25.0.4 mira a regolamentare le medicine non convenzionali, al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza degli utenti e di superare le contraddizioni che caratterizzano attualmente il settore dell'omeopatia. L'emendamento 5.0.1, sulla cui improponibilità la Presidente si è testé riservata un supplemento di riflessione, mira a risolvere le problematiche assicurative del settore sanitario, aparendo ormai improcrastinabile un intervento in materia.

La **PRESIDENTE**, a tale riguardo, ricorda che le valutazioni in punto di proponibilità non attengono al merito degli emendamenti ma alla loro eventuale estraneità all'oggetto del disegno di legge. Saggiunge che, fermo restando il rilievo dei temi trattati dall'emendamento 5.0.1, occorre anche tenere presente che presso la Camera dei deputati è in corso di esame un disegno di legge *ad hoc*.

Il senatore **D'AMBROSIO LETTIERI** (FI-PdL XVII) riprende l'illustrazione degli emendamenti a propria firma. L'emendamento 5.0.2 mira a introdurre una modificazione alla legge sul *doping*, per sanzionare il commercio illegale di sostanze dopanti da parte del farmacista. L'emendamento 7.2 e l'emendamento 7.6 operano l'integrale riscrittura dell'articolo 7, principalmente al fine di assicurare l'omogeneità dei percorsi formativi dei medici specializzandi. L'emendamento 7.13 interviene in materia di retribuzione dei medici specializzandi, al fine di sanare una situazione non più sostenibile ed evitare anche l'avvio di una procedura d'infrazione da parte delle istituzioni europee.

L'emendamento 7.14 dispone in ordine alla remunerazione dei medici in formazione in medicina generale, assicurando loro un trattamento eguale a quello dei medici in formazione specialistica. L'emendamento 8.10 introduce il requisito dell'iscrizione all'albo dei farmacisti per il direttore dell'azienda che gestisce le farmacie di proprietà comunale. Quanto infine agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8 di cui è firmatario, formula l'auspicio che le declaratorie di improponibilità già pronunciate dalla Presidente possano essere riconsiderate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.19 (Testo 2)

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA

Al comma 2, lettera g) al punto 1) anteporre il seguente:

«01) Istituzione di una Banca dati nazionale, accessibile per via telematica ad istituti ed enti di ricerca pubblici e privati, coordinata dall'AGENAS, al fine di diffondere tutti i risultati, sia ad esito positivo che negativi, delle sperimentazioni precliniche, e dei trial clinici; individuazione di forme di incentivazione per il contributo all'implementazione della suddetta Banca dati, anche ai fini della distribuzione dei finanziamenti per gli anni successivi, fermo restando il rispetto delle norme in materia di protezione di dati personali e quelle a tutela delle opere d'ingegno».

3.50 (testo 2)

FUCKSIA

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 7.», inserire il seguente:

«Art. 7-bis. – (Delega al Governo per la regolamentazione delle professioni di osteopata, agopuntore e chiropratico) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per:

a) l'identificazione di un percorso formativo certificato quinquennale abilitante, dopo la laurea in medicina, per le professioni di agopuntore e chiropratico, e definizione delle loro competenze;

b) l'identificazione di un percorso formativo certificato triennale abilitante, dopo la laurea in medicina e chirurgia o dopo la laurea breve in fisioterapia per la professione di osteopata;

c) la costituzione di un albo professionale con iscrizione allo stesso solo dopo superamento di un esame obbligatorio abilitante per titoli e merito effettuato presso l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari (AGENAS) in qualità di organo di controllo.

2. Quanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di osteopata, agopuntore e chiropratico devono, ai fini dell'iscrizione all'albo e, conseguentemente, all'esercizio di queste professioni, sostenere l'esame di abilitazione di cui al precedente comma lettera b)».